

Schema di regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne L. R. 1 dicembre 2017, n. 42, art. 23.

Premessa

Il presente documento illustra i contenuti proposti per il Regolamento di disciplina della pesca sportiva nelle acque interne di cui all'art. 23 della LR 42/2017.

La legge affida a quel regolamento l'individuazione dei **regimi**, strumenti di disciplina della pesca sportiva definiti come insieme organico di regole applicabili ad uno o più **settori**, ovvero quelle unità territoriali minime per la gestione ittica, la cui individuazione è anch'essa demandata al regolamento, unitamente alla determinazione dei bacini di gestione, contenenti aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Ciascun regime si caratterizza per disposizioni riguardanti:

- a) il periodo dell'anno in cui è consentita la pesca sportiva;
- b) il numero delle giornate in cui è consentito pescare;
- c) la determinazione, per ciascuna specie ittica, del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari delle quantità massime delle catture e dei limiti minimi o massimi delle taglie e degli esemplari che possono essere trattenuti;
- d) l'individuazione delle esche, delle modalità di pasturazione e degli attrezzi mobili di pesca ammessi;
- e) eventuali ulteriori prescrizioni, limitazioni o divieti all'esercizio della pesca.

La disciplina della pesca sportiva in tutti i regimi si conforma, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge regionale 42/2017, ai seguenti principi:

- a) il periodo in cui è consentito trattenere le specie ittiche, le quantità massime delle catture e i limiti minimi e massimi delle taglie oltre i quali è vietato trattenere le specie ittiche sono individuati tenendo conto delle finalità di tutela della capacità riproduttiva delle singole specie;
- b) il numero delle giornate in cui è consentito esercitare la pesca non può superare il limite di sedici al mese;
- c) il peso complessivo delle catture non può superare il limite giornaliero di cinque chilogrammi a meno che tale limite non sia oltrepassato con un'unica cattura;
- d) ai fini della determinazione del peso complessivo giornaliero non vengono computate le catture delle specie che è obbligatorio trattenere e sopprimere e che sono individuate nel regolamento;
- e) gli attrezzi mobili di pesca ammessi non possono consentire la cattura massiva della fauna ittica, non ne possono compromettere la possibilità di rilascio e non devono arrecare danno all'ambiente acquatico;
- f) le esche e le modalità di pasturazione ammesse non possono consentire la cattura indiscriminata della fauna ittica e devono permettere la selezione delle specie;

g) non è ammessa la pesca subacquea.

Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.

Il regolamento individua altresì:

- a) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;
- b) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici;
- c) i casi in cui le specie ittiche possono essere detenute temporaneamente sul luogo di pesca in condizioni tali da permetterne la liberazione.

Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.

Con l'approvazione di questo regolamento, pertanto, cesseranno di trovare applicazione le previgenti disposizioni secondo le quali annualmente veniva approvato il Calendario di pesca sportiva indicando i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché i divieti di pesca ed i regimi particolari di pesca.

Il Calendario di pesca sportiva assumerà un ruolo di documento ricognitivo ed illustrativo della normativa esistente, a vantaggio di ciascun pescatore.

Il presente documento si compone di una parte testuale, in forma discorsiva o schematica, illustrante i contenuti dei differenti regimi individuati, nonché di una parte cartografica che individua i diversi settori ed applica per ciascuno di essi un regime. Inoltre la cartografia individua i tratti soggetti a divieto per ripopolamento o per altre esigenze.

Al momento, e fino a definitiva decisione sulla suddivisione dei regimi e dei settori, non ne è stata effettuata una descrizione testuale del punto di inizio e di fine e la loro definizione è esclusivamente cartografica.

Di esclusiva individuazione cartografica sono anche i Bacini di gestione, ovvero le aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, come definiti dall'art. 21 della Legge regionale 42/2017.

L'individuazione dei bacini e dei settori è stata effettuata sulla base dei criteri riportati nella DGR 1836/2019 con la quale sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica, ai sensi dell'art. 49 della Legge regionale 42/2017. In forza di tale articolo l'individuazione dei bacini e dei settori sulla base delle citate Linee guida deve ritenersi transitoria, in attesa dell'approvazione del Piano di gestione ittica.

In assenza dei criteri per l'individuazione di limitazioni all'attività di pesca, la cui previsione caratterizza il redigendo Piano di gestione ittica, insieme ai criteri per individuare le acque a cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del No Kill (art. 19, comma 3 LR 42/2017) l'applicazione dei regimi e dei divieti ai singoli settori è operazione effettuata sulla scorta dell'assetto precedente, degli orientamenti gestionali più recenti, delle indicazioni ricavabili dalla Carta delle vocazioni ittiche recentemente approvata dalla Regione.

Poiché il regolamento è di grande interesse per gli oltre 12.000 pescatori in attività in regione e per i numerosi pescatori in possesso di licenza di pesca, sebbene non attivi, e considerata la specificità dell'argomento, il presente documento viene sottoposto a procedura partecipativa tramite la consultazione di chiunque vi abbia interesse.

I contenuti, confrontati con i contributi che perverranno, costituiranno pertanto la base per la redazione del Regolamento più volte richiamato.

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Regimi di pesca

La pesca sportiva nelle acque interne del FVG potrà essere esercitata, alternativamente con le modalità previste dai seguenti regimi:

Sigla	Nome	Caratteristiche principali
A	A	applicato a settori interessati prevalentemente dalle specie eurialine di rimonta e/o da ciprinidi;
B	B	applicato a settori a vocazione prevalentemente salmonicola
LP	LAGO PIANURA	applicato a laghi presenti soprattutto in pianura ed in collina, caratterizzati dalla presenza di ciprinidi, lucci, persici trota, siluro, persici reali;
LM	LAGO MONTAGNA	applicato a laghi alpini/montani caratterizzati dalla presenza di salmonidi ma anche di ciprinidi;
TRA	TROTA ALLEVATA	applicato a settori in cui è prevista l'immissione di fauna ittica a scopo di pesca sportiva;
RPS	REGIME PARTICOLARE SALMONICOLO	comprende settori caratterizzati dalla presenza di salmonidi e timallidi. Pur essendo consentita l'attività di pesca, questa è caratterizzata da una regolamentazione "severa" a tutela delle suddette specie
NK	NO KILL	applicato a settori destinati alla tutela della fauna ittica attraverso il divieto di trattenimento di qualsiasi pesce;

2. Regole comuni a tutti i regimi

2.1 Alternatività tra i regimi

In uno stesso giorno l'esercizio della pesca è consentito nei settori di un unico regime.

In ciascun regime la pesca è ammessa tutti i giorni, nei limiti delle 16 giornate di pesca mensili disponibili per ciascun pescatore

2.2 Annotazioni

Prima di iniziare l'attività di pesca il pescatore è tenuto ad annotare, nel DRI o nel DRA in modo inequivocabile ed indelebile la data dell'uscita, il regime di pesca prescelto nonché, il settore in cui intende pescare. In caso di errore, l'annotazione esatta e completa di tutti gli elementi va ripetuta.

Tutte le annotazioni, comprese quelle riguardanti le catture, dovranno essere effettuate in modo immutabile/indelebile, sia nel documento per le registrazioni cartaceo che, eventualmente, in quello elettronico.

Prima di riprendere l'azione di pesca, andrà annotato sul documento per le registrazioni, ogni esemplare trattenuto. Le signature si effettueranno solo per quelle specie di cui è previsto un numero massimo di catture per ciascuna giornata o anno e non per quelle che prevedono un limite di peso.

Durante l'esercizio della pesca, il pescato trattenuto ed indicato con M deve essere disponibile per i controlli fino alle ore 12:00; quello indicato con P fino alle 20:00 e quello indicato con S fino alle ore 24:00.

L'annotazione della cattura indica il settore nel quale è stata effettuata.

In ciascun regime la pesca è ammessa tutti i giorni nel rispetto dei periodi di protezione per le singole specie (paragrafo 2.5) e dei periodi di pesca (paragrafo 3), salvo eventuali restrizioni legate al pagamento del canone infrannuale.

2.3 Regole per l'esercizio della pesca

Colui che per primo occupa un posto di pesca ha diritto di disporre dello spazio necessario al maneggio degli attrezzi ed al compiuto svolgimento dell'attività di pesca. L'utilizzo degli attrezzi in ogni caso è consentito in uno spazio complessivo sulla sponda non superiore a 10 metri.

È vietato depositare il pescato catturato e trattenuto da più di un pescatore in un unico contenitore salvo quello catturato dal minore di anni 14 o dal disabile ai sensi della L. 68/1999 che può essere depositato in un unico contenitore condiviso con il pescatore munito di licenza che li accompagna sul luogo di pesca.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

La slamatura di tutta la fauna ittica non trattenuta deve essere eseguita mediante il taglio del filo, salvo nel caso di pesca con esche artificiali o con amo a più punte (ancoretta). Il filo dovrà essere tagliato in prossimità della bocca, senza strappare l'amo. Nel caso di recupero del pesce allamato mediante l'impiego del guadino, quest'ultimo dovrà essere dotato di rete gommata o maglia fine, inferiore a 6 mm. Il pesce va tenuto in acqua, bagnandosi le mani prima di toccarlo e usando sempre ogni precauzione per non danneggiare il pescato reimpresso.

2.4 Numero massimo di esemplari trattenibili annualmente da ciascun pescatore

Salvo quanto previsto dalle schede dei singoli regimi:

specie	Misura minima (cm)	canone annuale	canone infrannuale
		n. esemplari/anno/pescatore	n. esemplari/anno/pescatore
tinca	60	1	0
temolo	60	1	0
lucio	100	1	0
Carpa	100	1	0
trota marmorata e ibridi con trota fario (salvo TRA)	60	8	8
anguilla	n.d.*	16	16

* è obbligatorio il trattenimento degli esemplari catturati mediante l'uso di ami

2.5 Periodi di protezione comuni a tutti i regimi

Per Salmonidi e anguilla verificare le schede dei singoli regimi

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
barbo						15						
carpa					1			15				
lucio	1				30							
tinca					1			15				
temolo	1					31				1		31

2.6 Misure minime comuni a tutti i regimi e quantità massime trattenibili per ciascuna giornata di pesca

Specie	Lunghezza minima (cm)	note
Anguilla	n.d.	Max 16 esemplari/anno/pescatore Max 2 esemplare/pescatore/giornata*
Barbo comune	25	Max 2 esemplari /pescatore/giornata*
Carpa	100	Max 1esemplare/anno/pescatore*
Cavedano	16	Max 5 esemplari/pescatore/giornata*
Cheppia	45	Max 5 kg *
Cefalo tutte le specie	20	Max 5 kg *
Ghiozzo di laguna (Gò)	12	Max 2kg *
Latterino	n.d.	Max 2 kg *
Leccia	50	Max 5 kg *
Lucio	100	1 esemplare/anno/pescatore*
Orata	20	Max 5 kg *
Passera	15	Max 1 kg *
Persico Reale	22	Max 5 kg *
Salmerino Alpino	30	Max 4 esemplari /pescatore/giornata*

Spigola (branzino)	25	Max 5 esemplari /pescatore/giornata*
Temolo	60	1 esemplare/anno/pescatore*
Tinca	60	1 esemplare/anno/pescatore*
Trota fario	22	Max 4 esemplari /pescatore/giornata*
Trota marmorata e ibridi	60	Max 8 esemplari/anno/pescatore Max 1 esemplare/pescatore/giornata*
Trota marmorata/ibridi in Regime TRA	28	Max 1 esemplare/pescatore/giornata*

Le specie non elencate, ad eccezione di quelle indicate al paragrafo 2.4, sono trattenibili senza limiti di misura.

* Il peso complessivo delle catture non può superare il limite giornaliero di 5 chilogrammi a meno che tale limite non sia oltrepassato con un'unica cattura.

2.7. Specie per le quali è fatto obbligo il trattenimento e la soppressione

Ogni esemplare catturato di naso comune o "savetta dell'Isonzo", di siluro, di persico sole, di *Pseudorasbora* e di pesce gatto va obbligatoriamente trattenuto e soppresso.

Gli esemplari di gambero rosso della Louisiana catturati accidentalmente non possono essere rilasciati nell'ambiente ma vanno soppressi sul posto. La loro cattura o la constatazione di una mortalità anomala di gamberi d'acqua dolce devono essere tempestivamente segnalate all'ETPI.

Il calendario di pesca sportiva può integrare l'elenco delle specie delle quali è obbligatorio il trattenimento e la soppressione in quanto non detenibili.

2.8. Specie per le quali è vietata la cattura, detenzione, trasporto e commercio in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia

È vietata la cattura e conseguente detenzione, il trasporto e la commercializzazione dei gamberi di torrente e dei gamberi di fiume provenienti dalle acque interne del Friuli Venezia Giulia.

2.9. Divieti e limitazioni a esche e tecniche comuni a tutti i regimi

È vietato l'uso della camolera o temolera ovvero della lenza radente il fondo, montata con zavorra terminale e recante camole o mosche naturali od artificiali.

È vietata la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca alla traina. La pesca dalla barca alla deriva o a scarroccio è ammessa laddove è consentito l'utilizzo dei natanti.

Dal primo maggio al 15 luglio è vietato l'uso di *boiles*, *tiger nut*, e loro imitazioni anche nella pasturazione.

È vietato l'impiego come esca e come pastura delle larve di mosca carnaria (bigattino) che non possono nemmeno essere detenute sul luogo di pesca.

È vietato detenere e usare come esca il sangue e le uova di pesce ed utilizzare pesci vivi come esca. Sono utilizzabili come esca esclusivamente esemplari di pesce morto appartenenti alle seguenti specie:

Vairone

Sanguinerola

Triotto
Cavedano
Scardola italica
Aguglia
Orata
Ghiozzo di laguna o Go'
Latterino
Lotregan
Verzelata
Caostel, Caustelo
Cefalo
Muggine volpina
Bosega

Ed avere, nei casi specificati, le seguenti misure minime:

Cavedano: 16 cm
Orata: 20 cm
Ghiozzo di laguna o Go': 12 cm
Cefalo (tutte le specie/sottospecie): 20 cm

Nel caso di utilizzo come esca del pesce morto è vietato l'uso dell'ancoretta, salvo nel regime A.

2.10. Attrezzi di pesca

È ammesso esclusivamente l'impiego di attrezzi e strumenti elencati in ciascun regime. In particolare per ogni regime di pesca vengono individuati la tipologia, le caratteristiche ed il numero degli attrezzi, strumenti e lenze consentite.

Il minore di 14 anni può utilizzare solo n. 1 attrezzo tra quelli consentiti nel regime di pesca prescelto.

Il guadino è ammesso solo per il recupero del pesce allamato.

È vietato l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca delle pinze tipo Boga grip. Il raffio è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce siluro.

Il pescatore è tenuto a sorvegliare costantemente gli attrezzi di pesca che non possono essere abbandonati.

3. Periodi di pesca

Prospetto riepilogativo sui periodi di pesca in ciascun regime

regime	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
A	1											31
B				ultima domenica					ultima domenica			
LP	1											31
LM				ultima domenica						31		
TRA				prima domenica								31
RPS				ultima domenica					ultima domenica			
Nk				ultima domenica						31		

4. Controlli sul luogo di pesca

Ad ogni controllo il pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca.

Al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza, il pescatore deve dimostrare la provenienza del pescato prelevato da impianti sportivi, esercizi commerciali o allevamenti privati esibendo apposita ricevuta rilasciata dal gestore dell'impianto stesso.

5. Schede dei singoli regimi

Disposizioni vavevoli in aggiunta alle disposizioni comuni a tutti i regimi di pesca.

REGIME A	
Periodo di pesca	Tutto l'anno
Periodo di protezione delle specie ittiche	È comunque vietato trattenere nei sottoelencati periodi, le specie ittiche di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> - Salmonidi e anguilla: dalle ore 24:00 dell'ultima domenica di settembre alle ore 07:00 dell'ultima domenica di marzo
Attrezzi da pesca	In tale regime è consentito utilizzare i seguenti attrezzi mobili da pesca, in via alternativa : <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 3 canne da pesca con o senza mulinello. Possono essere utilizzati fino a tre ami per ciascuna canna (l'ancoretta è considerata un amo a più punte). - Fino a 2 mazzacchere (fiocco, boccon) sprovviste di ami utilizzabili a mano o con le canne. - N. 1 bilancia, purché il settore prescelto rientri tra quelli in cui è consentita la pesca professionale. La bilancia deve essere manovrata a mano, senza appoggi, deve avere il lato della rete non superiore a metri 1,50 ed il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 8. - N. 1 Bottiglia o nassina con foro massimo d'entrata di 2,5 cm. Il pescatore può innescare la nassina e la bottiglia solo con sostanze vegetali. - N. 1 Bilancino: il lato della struttura a cui è legata la rete deve essere lungo al massimo di 1 metro e il lato delle maglie della rete deve essere almeno di 6 mm. <p>Solo la bottiglia e la nassina possono essere usate simultaneamente all'utilizzo delle canne da pesca.</p>
Divieti e limitazioni alle tecniche di pesca	Per le specie eurialine di rimonta (cefali o muggini, passere, branzini, orate, ecc..) la pesca con l'utilizzo del galleggiante è consentita solo con amo singolo (amo ad una sola punta) ad eccezione della pesca con l'utilizzo di esche artificiali o di pesce morto, per la quale è ammesso l'uso dell'ancoretta. Dal 1 maggio al 15 luglio è vietato l'innescare utilizzando l' <i>hair rig</i> e ogni evoluzione dello stesso.
Esche	Sono consentite tutte le esche artificiali e naturali salvo quelle vietate nel paragrafo 2.9
Pasturazione	È ammessa la pasturazione con sostanze vegetali e sfarinati. Ogni pescatore può detenere ed utilizzare un quantitativo massimo complessivo giornaliero di kg. 3 di pastura, (peso bagnato).
Altre disposizioni	Dei branzini (spigole) trattenuti, deve essere tagliata, una volta soppressi, la pinna caudale. Gli esemplari appartenenti alla specie carpa di misura superiore a 60 cm possono essere trattenuti temporaneamente entro apposito "carp sack" o altre sacche di mantenimento galleggianti, senza la necessità di annotarne il trattenimento. In ciascun carp sack o altre sacche di mantenimento è consentito trattenere temporaneamente solo un esemplare di carpa.

REGIME B	
Periodo di pesca	La pesca è consentita dalle ore 07:00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 24:00 dell'ultima domenica di settembre.

Periodo di protezione delle specie ittiche	È comunque vietato trattenere nei sottoelencati periodi, le specie ittiche di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> - Salmonidi e anguilla: dalle ore 24:00 dell'ultima domenica di settembre alle ore 07:00 dell'ultima domenica di marzo
Attrezzi da pesca	È consentito utilizzare come attrezzi mobili da pesca, in via alternativa : <ul style="list-style-type: none"> - N. 1 canna da pesca con o senza mulinello. Tra le ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo sono ammesse fino a tre canne da pesca. Durante tale orario, si dovranno rilasciare, mediante taglio del filo, tutte le specie ittiche catturate salvo l'anguilla o quelle per cui è obbligatorio il trattenimento e soppressione. Possono essere utilizzati fino a tre ami per ciascuna canna (l'ancoretta è considerata un amo a più punte) - Fino a 2 mazzacchere (fiocco, boccon) sprovviste di ami utilizzabili a mano o con le canne - N. 1 Bottiglia o nassina con foro massimo d'entrata di 2,5 cm. Il pescatore può innescare la nassina e la bottiglia solo con sostanze vegetali - N. 1 Bilancino: il lato della struttura a cui è legata la rete deve essere lungo al massimo di 1 metro e il lato delle maglie della rete deve essere almeno di 6 mm <p>Solo la bottiglia e la nassina possono essere usate simultaneamente all'utilizzo delle canne da pesca.</p>
Divieti e limitazioni alle tecniche di pesca	Dal primo maggio al 15 luglio è vietato l'innescare utilizzando l' <i>hair rig</i> e ogni evoluzione dello stesso.
Esche	Sono consentite tutte le esche artificiali e naturali salvo quelle vietate nel paragrafo 2.9
Pasturazione	L'unica forma di pasturazione ammessa è quella che prevede l'utilizzo di sfarinati o di altre sostanze vegetali nella misura massima di 2 kg al giorno (peso bagnato).
Altre disposizioni	Gli esemplari appartenenti alla specie carpa di misura superiore a 60 cm possono essere trattenuti temporaneamente entro apposito "carp sack" o altre sacche di mantenimento galleggianti, senza la necessità di annotarne il trattenimento. In ciascun carp sack o altre sacche di mantenimento è consentito trattenere temporaneamente solo un esemplare di carpa.

REGIME LP	
Periodo di pesca	Tutto l'anno
Periodo di protezione delle specie ittiche	È vietato trattenere nei sottoelencati periodi, le specie ittiche di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> - Salmonidi e anguilla: dalle ore 24:00 dell'ultima domenica di settembre alle ore 07:00 dell'ultima domenica di marzo
Attrezzi da pesca	In tale regime è consentito utilizzare come attrezzi mobili da pesca, in via alternativa :

	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a n. 3 canne con o senza mulinello. Possono essere utilizzati fino a tre ami per ciascuna canna (l'ancoretta è considerata un amo a più punte) - N. 1 Bottiglia o nassina con foro massimo d'entrata di 2,5 cm. Il pescatore può innescare la nassina e la bottiglia solo con sostanze vegetali - N. 1 Bilancino: il lato della struttura a cui è legata la rete deve essere lungo al massimo di 1 metro e il lato delle maglie della rete deve essere almeno di 6 mm <p>Solo la bottiglia e la nassina possono essere usate simultaneamente all'utilizzo delle canne da pesca.</p>
Divieti e limitazioni alle tecniche di pesca	Dal 1 maggio al 15 luglio è vietato l'innescare utilizzando l' <i>hair rig</i> e ogni evoluzione dello stesso.
Esche	Sono consentite tutte le esche artificiali e naturali salvo quelle vietate nel paragrafo 2.9
Pasturazione	L'unica forma di pasturazione ammessa è quella che prevede l'utilizzo di sfarinati o di altre sostanze vegetali nella misura massima di 2 kg al giorno (peso bagnato). Dal primo maggio al 15 luglio è vietato l'uso di <i>boiles</i> , <i>tiger nut</i> , e loro imitazioni anche nella pasturazione.
Altre disposizioni	Gli esemplari appartenenti alla specie carpa di misura superiore a 60 cm possono essere trattenuti temporaneamente entro apposito "carp sack" o altre sacche di mantenimento galleggianti, senza la necessità di annotarne il trattenimento. In ciascun carp sack o altre sacche di mantenimento è consentito trattenere temporaneamente solo un esemplare di carpa.

REGIME LM	
Periodo di pesca	La pesca è consentita dalle ore 07:00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 24:00 del 31 ottobre.
Periodo di protezione delle specie ittiche	È vietato trattenere nei sottoelencati periodi, le specie ittiche di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> - Salmonidi: dal 1 novembre alle ore 07:00 dell'ultima domenica di marzo - Anguilla: tutto l'anno
Attrezzi da pesca	È consentito utilizzare come attrezzi mobili da pesca <ul style="list-style-type: none"> - fino a n. 3 canne da pesca con o senza mulinello. Possono essere utilizzati fino a tre ami per ciascuna canna (l'ancoretta è considerata un amo a più punte) - N. 1 bottiglia o nassina con foro massimo d'entrata di 2,5 cm. Il pescatore può innescare la nassina e la bottiglia solo con sostanze vegetali - N. 1 bilancino: il lato della struttura a cui è legata la rete deve essere lungo al massimo di 1 metro e il lato delle maglie della rete deve essere almeno di 6 mm <p>Solo la bottiglia e la nassina possono essere usate simultaneamente all'utilizzo delle canne da pesca.</p>

Divieti e limitazioni alle tecniche di pesca	Dal 1 maggio al 15 luglio è vietato l'innesco utilizzando l' <i>hair rig</i> e ogni evoluzione dello stesso.
Esche	Sono consentite tutte le esche artificiali e naturali salvo quelle vietate nel paragrafo 2.9
Pasturazione	L'unica forma di pasturazione ammessa è quella che prevede l'utilizzo di sfarinati o di altre sostanze vegetali nella misura massima di 2 kg al giorno (peso bagnato).
Altre disposizioni	Gli esemplari appartenenti alla specie carpa di misura superiore a 60 cm possono essere trattenuti temporaneamente entro apposito "carp sack" o altre sacche di mantenimento galleggianti, senza la necessità di annotarne il trattenimento. In ciascun carp sack o altre sacche di mantenimento è consentito trattenere temporaneamente solo un esemplare di carpa.

REGIME TRA

Periodo di pesca	La pesca è consentita dalle ore 07:00 della prima domenica di marzo al 31 dicembre
Periodo di protezione delle specie ittiche	È vietato trattenere nei sottoelencati periodi, le specie ittiche di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> - Salmonidi: dal 1 gennaio alle ore 7.00 della prima domenica di marzo. - Anguilla: tutto l'anno
Attrezzi da pesca	È consentito l'utilizzo di una sola canna con o senza mulinello o alternativamente la lenza a mano. Possono essere utilizzati fino a tre ami (l'ancoretta è considerata un amo a più punte).
Esche	Sono consentite tutte le esche artificiali e naturali salvo quelle vietate nel paragrafo 2.9
Pasturazione	Vietata
Cattura esche	Vietata

REGIME RPS

Periodo di pesca	La pesca è consentita dalle ore 07:00 dell'ultima domenica di marzo al 31 ottobre.
Periodo di protezione delle specie ittiche	Oltre a quanto indicato al paragrafo È vietato trattenere nei sottoelencati periodi, le specie ittiche di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> - Salmonidi: dalle ore 24:00 dell'ultima domenica di settembre alle ore 07:00 dell'ultima domenica di marzo - Anguilla: tutto l'anno <p>Dalle ore 24.00 dell'ultima domenica di settembre al 31 ottobre la pesca vige l'obbligo di rilascio di tutto il pescato, salvo le specie il cui trattenimento è obbligatorio.</p>
Attrezzi da pesca	È consentito utilizzare come attrezzi mobili da pesca n. 1 canna da pesca con o senza mulinello. È ammesso l'utilizzo di un solo amo (amo singolo ad una punta) senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Esche	Mosca artificiale, cucchiaino (rotanti o ondulanti), <i>minnow</i> (pesciolino artificiali)
Pasturazione	vietata
Cattura esche	vietata
Altre disposizioni	Sono vietate la pesca da natante e le gare di pesca sportiva.

<u>REGIME NK</u>	
Periodo di pesca	La pesca è consentita dalle ore 07:00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 24:00 del 31 ottobre.
Periodo di protezione delle specie ittiche	Tutte le specie devono venire rilasciate salvo quelle per le quali è obbligatorio il trattenimento
Specie trattenibili	nessuna
Attrezzi da pesca	In tale regime la pesca è consentita con l'utilizzo di una sola canna da pesca con o senza mulinello e di un solo amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Non è consentito l'utilizzo di alcun altro attrezzo di pesca, se non il guadino per il solo recupero del pesce allamato.
Divieti e limitazioni alle tecniche di pesca	I pesci appena catturati, dovranno essere immediatamente liberati mantenendo il pesce in acqua, se possibile, e bagnandosi le mani prima di toccarlo. Qualora venga utilizzato il guadino, questo deve avere rete siliconica o maglia gommata.
Esche	Mosca artificiale, cucchiaino (rotanti o ondulanti), <i>minnow</i> (pesciolini artificiali)
Pasturazione	Vietata
Cattura esche	Vietata
Altre disposizioni	Sono vietate la pesca da natante e le gare di pesca sportiva.

9. Elenco delle specie citate

Aguglia	<i>Belone belone</i> (Linnaeus, 1761)
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)
Barbo canino	<i>Barbus caninus</i> Bonaparte, 1839
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i> Bonaparte, 1839
Bosega	<i>Chelon labrosus</i>
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758
Cavedano	<i>Squalius sp.</i>
Cefalo calamita, Caustelo	<i>Chelon ramada</i> (Risso, 1827)
Cheppia	<i>Alosa fallax</i> (Lacepede, 1803) forma anadroma
Latterino, Acquadela	<i>Atherina boyeri</i> Risso, 1810
Lotregan, otragan	<i>Chelon auratus</i> (Risso, 1810)
Luccio	<i>Esox sp.</i>
Muggine Volpina	<i>Mugil cephalus</i> Linnaeus, 1758
Orata	<i>Sparus aurata</i> Linnaeus, 1758
Passera	<i>Platichthys flesus</i> (Linnaeus, 1758)
Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758
Persico sole	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)
Salmerino alpino	<i>Salvelinus umbla</i> (Linnaeus, 1758)
Salmerino di fonte	<i>Salvelinus fontinalis</i> (Mitchill, 1814)
Sanguinerola	<i>Phoxinus lumaireul</i> (Schinz, 1840)
Savetta dell'Isonzo o Naso comune	<i>Chondrostoma nasus</i> Linnaeus, 1758
Scardola italica	<i>Scardinius hesperidicus</i> Bonaparte, 1845
Siluro	<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758
Spigola o Branzino	<i>Dicentrarchus labrax</i> (Linnaeus, 1758)
Temolo italico	<i>Thymallus aeliani</i> Valenciennes, in Cuvier & Valenciennes, 1848
Tinca	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)
Triotto	<i>Leucos aula</i> (Bonaparte, 1841)
Trota fario	<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758
Trota iridea	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)
Trota marmorata	<i>Salmo marmoratus</i> Cuvier, 1829
Vairone	<i>Telestes muticellus</i> (Bonaparte, 1837), <i>Telestes souffia</i> (Risso, 1827)
Verzelata	<i>Chelon saliens</i>

10. Tabellazione

Ogni bacino di gestione e settore è individuato da apposita cartografia resa disponibile anche in formato digitale e interattivo nel sito web dell'ETPI. Ciascun settore è inoltre reso riconoscibile sul territorio mediante affissione di tabelle nel punto di inizio e di fine e nei punti di accesso più significativi.

Nel punto di inizio e fine del tratto, laddove possibile, sono affisse due tabelle posizionate ortogonalmente tra loro.

Le tabelle hanno formato A4 (29,7 x21 cm), colore bianco con scritta differenziata in base al regime applicato e riportano il codice numerico identificativo di ciascun settore cui si riferiscono.

Regime	Colore scritta
---------------	-----------------------

RPS	nera
Regime B	blu
lago pianura	viola
No Kill	giallo
Regime A	marrone
Regime TRA	arancio
lago montagna	azzurro
Divieto di pesca	rosso

Ciascuna tabella riporta l'indicazione del bacino e del settore cui si riferisce, nonché il regime applicato.

11. Bacini di gestione

I bacini di gestione sono stati individuati sulla base dei criteri indicati dalla DGR 1836/2019 che di seguito si riportano:

- a) Ogni bacino di gestione costituisce una porzione di territorio continua, all'interno della quale il reticolo idrografico superficiale ha un'estensione minima pari a 200 km.
- b) Qualora un bacino idrografico presenti al suo interno differenze significative in relazione a morfologia, quota, clima, idrologia e livello di antropizzazione o uso, composizione delle comunità ittiche presenti, potrà essere suddiviso in due o più bacini di gestione al cui interno tali caratteristiche risultino omogenee o per lo meno siano osservabili differenze non significative. Un bacino idrografico può essere suddiviso in più bacini di gestione quando le singole parti possano essere separate da discontinuità significative quali:
 - a. la presenza di una fascia riconoscibile di corsi d'acqua temporanei o effimeri;
 - b. sia presente un significativo cambiamento di regime idrologico o alimentazione (ad esempio in presenza di risorgive);
 - c. sia presente una rilevante derivazione di acque dall'asta di un corso d'acqua principale;
 - d. sia presente una confluenza che determina un ampliamento del bacino idrografico superiore al 75%;
- c) Bacini idrografici diversi possono essere inclusi in un unico bacino di gestione qualora siano contigui e presentino caratteristiche omogenee dal punto di vista fisico ed ecologico con particolare riguardo alla composizione verificata o potenziale della comunità ittica. Tale principio vale anche nel caso in cui porzioni significative di bacini idrografici diversi presentino analogie tali da consentirne l'accorpamento per ragioni idrologiche, fisiche o ecologiche, in tale caso è possibile accorpare fra loro parti di bacini idrografici differenti indipendentemente dalle restanti porzioni degli stessi.
- d) Dove possibile i bacini di gestione devono essere delimitati da elementi geografici facilmente riconoscibili nella cartografia tecnica regionale, come linee di dispiuvio, strade, opere idrauliche di grandi dimensioni, confluenze.

I bacini di gestione sono individuati e descritti nell'allegato I.

12. Settori

Secondo i criteri indicati dalle Linee guida per la gestione della fauna ittica, ogni settore costituisce parte di un bacino di gestione e comprende al suo interno una porzione coerente e interconnessa del reticolo idrografico di un bacino idrografico naturale, di una rete di distribuzione irrigua o di una rete di scolo. Il settore è caratterizzato al suo interno da omogeneità di caratteristiche dal punto di vista idrologico, morfologico ed ecologico.

I corsi d'acqua naturali il cui bacino di alimentazione abbia superficie superiore a 10 km² possono essere suddivisi in più settori. Per l'individuazione di questi corsi d'acqua si fa riferimento alla cartografia allegata al Piano Regionale di Tutela delle Acque. La suddivisione di un corso d'acqua naturale in più settori può avvenire in presenza di discontinuità identificabili e significative quali:

- a. presenza di una diga che genera un bacino di invaso;
- b. presenza di un salto naturale o artificiale insuperabile per la fauna ittica in risalita in tutti i regimi idrologici;
- c. confluenza di corsi d'acqua di portata simile;
- d. cambiamento della morfologia dell'alveo, comprese le sponde, dovuta a motivi naturali o a opere di regimazione;
- e. presenza di un tratto temporaneo o effimero;
- f. limite delle acque di transizione o della massima estensione del cuneo salino;
- g. significativo incremento della portata dovuto alla presenza di risorgive, sorgenti carsiche o sorgenti montane di altra natura;
- h. interruzione della continuità dovuta alla presenza di un impianto di sollevamento (idrovora);
- i. cambiamento della vocazione ittica o presenza di una zona priva di fauna ittica come identificata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai fini della pianificazione dell'uso delle risorse idriche.

Gli specchi d'acqua di superficie superiore a 3 ha costituiscono in ogni caso per lo meno un settore. Specchi d'acqua artificiali contigui fra loro, ancorché non comunicanti, possono essere accorpati in un unico settore anche qualora la superficie del singolo elemento idrografico sia superiore a 3 ha. Gli specchi d'acqua di superficie superiore a 10 ha possono essere suddivisi in più settori, di dimensione minima pari a 3 ha, in presenza di:

- a. diversa morfologia o copertura vegetale delle sponde;
- b. diversa profondità e caratteristiche del fondale.

Qualora all'interno di un bacino di gestione siano compresi più bacini idrografici di piccole dimensioni, ognuno di essi deve costituire almeno un settore di gestione.

Ai fini delle presenti linee guida i dati relativi a estensione dei corsi d'acqua, degli specchi d'acqua e dei bacini idrografici sono quelli contenuti nelle banche dati geografiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia utilizzati nell'ambito del Piano Regionale di Tutela delle Acque. In assenza di dati relativi a un corpo d'acqua questi possono essere integrati e aggiornati dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico in apposite banche dati geografiche.

In applicazione di tali criteri sono stati individuati settori primari (corsi d'acqua principali) e settori secondari (loro tributari).

13. Classificazione dei settori e dei relativi regimi


Ciascun settore, sia esso primario o secondario, è identificato con un codice alfanumerico che ne agevola l'identificazione ai fini di riferirvi le diverse operazioni compiute. Poiché sul piano gestionale, ed in

particolare per ciò che concerne la pesca, l'informazione della localizzazione della cattura tra settore primario e settore secondario non è rilevante, settori primari e secondari in sede di applicazione dei regimi sono stati considerati come singole unità gestionali.

Una volta applicato il regime, all'insieme del settore primario e dei secondari ad esso correlati, è stata assegnata una numerazione progressiva, così che sia univocamente individuabile tra i settori di quel regime.

Questa scelta agevola non poco il pescatore che nelle annotazioni da effettuarsi per ciascuna giornata e ciascuna cattura, dovrà solo annotare il regime prescelto ed il numero progressivo del settore (primario + secondari).

Ad esempio, come riportato nell'immagine che segue, per la pesca nel Fiume Ledra e derivati/tributari sarà necessario annotare RPS009:



14. Applicazione dei regimi e dei divieti

L'applicazione dei diversi regimi e dei divieti è avvenuta sulla scorta dell'attuale quadro, disciplinato dal Calendario di pesca sportiva. Ciascun tratto è stato individuato e laddove possibile e coerente ne è stato confermato il regime. Per valorizzare la presenza di tratti di divieto e la validità di tali regimi allo scopo, sono stati incrementati i tratti assoggettati a Regime particolare salmonicolo e a Regime No Kill.

Per visualizzare i divieti:


https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1p7IndSWfO9A7bbWykgU2Fz2a1xsy_naT&usp=sharing

Per visualizzare i regimi:

: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UZdtKm7vmTW_NUYNZc3V261Ax_o1FjZS&usp=sharing

ALLEGATO I

Individuazione dei bacini di gestione e loro descrizione sintetica



1 Costiera triestina, comprende tutti i corsi d'acqua che drenano la porzione nord occidentale dell'Istria (Muggia, Osopo), il bacino idrografico del torrente Rosandra, i rii che drenano il versante SW del Carso fino a Duino. Gran parte dei corsi d'acqua ha una portata molto ridotta e carattere torrentizio di tipo mediterraneo.

2 Bassa isontina, comprende i corsi d'acqua alimentati da emersione degli acquiferi carsici (Timavo, Moschenizza), il sistema di drenaggio delle risorgive di piana alluvionale fra Isonzo e Carso (bacino idrografico della Baia di Panzano – Brancolo) e i canali artificiali che attraversano la stessa area. Sebbene

i corsi d'acqua naturali ad alimentazione carsica e quelli alimentati da falda alluvionale abbiano regimi idrologici e termici differenti l'accorpamento è stato effettuato su base geografica a causa della ridotta estensione dei bacini elementari naturali.

3 Isonzo, comprende il fiume Isonzo dal confine di Stato fino alla foce e gli affluenti diretti, escluso il Torre. L'asta principale è fortemente influenzata dalla presenza di derivazioni e in particolare dall'andamento dei rilasci dalla diga slovena di Solkan.

4 Prealpi Giulie, comprende la porzione montana e collinare del bacino idrografico del Torre, includendo quindi i sottobacini del Malina, Natisone e Judrio. A questi bacini viene aggregato quello del rio Ucea, che fa comunque capo al bacino primario dell'Isonzo, sebbene confluisca con questo nella porzione alta del suo corso in territorio sloveno. Il limite verso la pianura di questo bacino di gestione è determinato dalla zona di dispersione delle acque nel materasso alluvionale dell'alta pianura friulana orientale. Gran parte dei corsi d'acqua di questo bacino di gestione scorrono su rilievi con flysch affiorante e a bassa quota. Gli apporti idrici sono prevalentemente pluviali, con un contributo significativo di fusione di nevi limitato a Natisone e Torre, di conseguenza il regime idrologico di questi bacini è fortemente variabile e presenta un minimo di portate contestuale alle massime temperature estive o alle minime invernali.

5 Slizza, è costituito dalla porzione di bacino del torrente Slizza / Gailitz in territorio italiano. Comprende corsi d'acqua con regimi e portate differenti in dipendenza della quota, esposizione dei versanti e natura del terreno, ma in generale si tratta di corsi d'acqua di tipo montano alpino, con regime pluvio nivale. All'interno di questo bacino si trovano tre dei laghi naturali più estesi della Regione (Raibl, Fusine superiore e inferiore). Dal punto di vista biogeografico, per quanto attiene alla fauna acquatica, quest'area appartiene all'area centro europea danubiana.

6 Fella, comprende l'intero bacino idrografico del fiume Fella, la cui estensione e caratteristiche idrologiche, geologiche e climatiche lo distinguono nettamente rispetto ad altre porzioni del bacino del Tagliamento. Il regime dei corsi d'acqua è di tipo pluvio nivale, con la presenza di alcune importanti sorgenti carsiche (Fontanon di Goriuda e di Barman). Una caratteristica di molti affluenti del Fella è quella di risultare poco ospitali per la fauna ittica a causa della forte dinamica dei sedimenti, dovuta alle caratteristiche geologiche dell'area.

7 Alto Tagliamento, comprende la porzione montana del bacino del Tagliamento che si identifica con la Carnia, a cui viene accorpata la parte di bacino del Piave entro il Comune di Sappada. L'alimentazione dei corsi d'acqua è di tipo pluvio nivale, con un'unica sorgente significativa (Fontanon di Timau). In generale i corsi d'acqua di questa porzione del bacino del Tagliamento hanno un trofismo più elevato rispetto a quello del sottobacino del Fella, ma l'antropizzazione di quest'area è maggiore e una porzione significativa dei corsi d'acqua di fondovalle si trova a valle di derivazioni a uso idroelettrico, fra cui le più importanti sono quelle del sistema che fa capo alla centrale di Somplago. All'interno di questo bacino si trova anche la città di Tolmezzo. Sono presenti due laghi di invaso di estensione significativa (Maina / Sauris e Verzegnis).

8 Medio Tagliamento, comprende il tratto di fiume Tagliamento a valle della confluenza col Fella, che si prolunga nella zona di dispersione situata a valle della stretta di Pinzano. Sono compresi alcuni affluenti di tipo montano (Venzonassa, Leale) e il sistema di risorgive del sottobacino del fiume Ledra. Viene escluso invece il sottobacino dell'Arzino per estensione e caratteristiche prealpine.

9 Basso Tagliamento, include la porzione di corso del Tagliamento fra la zona di emersione delle risorgive e la foce, includendo anche alcuni affluenti come il Varmo. In questo bacino si osservano ambienti molto diversi, passando dalla zona di risorgiva a quella di transizione marina, ma non esistono soluzioni nella continuità idrologica ed ecologica durante l'intero anno.

10 Prealpi Carniche, comprende i bacini situati nell'area delle Prealpi Carniche, afferenti ai bacini principali di Tagliamento e Livenza. L'accorpamento è giustificato da caratteristiche morfologiche, idrologiche e climatiche simili, mentre il limite del bacino verso la pianura è costituito da una zona di dispersione o dall'affluenza nel corso d'acqua principale con caratteristiche planiziali. In questa zona sono inclusi gran parte dei più importanti laghi di invaso della Regione (Barcis, Ravedis, Ca Zul, Ca Selva).

11 Alta Pianura Occidentale, include il reticolo idrografico dell'alta pianura fra le pendici del Cansiglio e il Tagliamento, includendo alcuni corsi d'acqua prealpini minori, il tratto temporaneo dei grandi corsi d'acqua montani (Cellina e Meduna) e il reticolo di canali irrigui che si diparte dallo sbocco delle valli, il limite meridionale del bacino di gestione è rappresentato dalla fascia delle risorgive.

12 Bassa Pianura Occidentale, comprende i bacini di risorgiva di Lugugnana, Lemene e Livenza e riceve nei periodi di morbida e piena le acque dei corsi d'acqua di origine montana (Cellina, Colvera, Meduna, Cosa). Il reticolo idrografico è quasi interamente alimentato da risorgiva con emersione dell'acquifero contenuto nella coltre alluvionale dell'alta pianura occidentale, con una limitata presenza di zone di scolo e una progressiva diminuzione della pendenza e velocità della corrente. I limiti occidentale e meridionale del bacino di gestione corrispondono al confine della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, una porzione significativa del fiume Livenza è condivisa con la Regione del Veneto.

13 Alta Pianura Orientale, comprende il reticolo idrografico dell'alta pianura fra le Prealpi Giulie e il fiume Tagliamento, la maggior parte degli ambienti acquatici è costituita da canali artificiali della rete irrigua, ma questo bacino di gestione include anche alcuni tratti temporanei di corsi d'acqua montani (Torre) e dei corsi d'acqua collinari (Corno, Cormor) caratterizzati da portate modeste per la maggior parte dell'anno. Il limite meridionale del bacino di gestione è costituito dalla linea delle risorgive.

14 Bassa Pianura Orientale, comprende i bacini di risorgiva fra Tagliamento e Isonzo, con un reticolo ampiamente rimaneggiato dagli interventi di bonifica e rettifica. A questi si affiancano diversi bacini a scolo meccanico che fanno capo a impianti idrovori. Quasi tutte le acque di questo bacino di gestione drenano nella Laguna di Marano e Grado, che ne costituisce il limite meridionale. Di conseguenza sono

presenti ambienti molto eterogenei fra la zona di risorgenza e quella di foce, includendo anche alcuni tratti influenzati dall'affluenza di acque provenienti dalle eccedenze di portata dei canali irrigui dell'alta pianura.